



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 ED APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	No
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	No
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco accenna al presente provvedimento dichiarando con rammarico che ormai, da qualche anno non è più il comune, soggetto autonomo che provvede a definire la tipologia di gestione dei rifiuti e dei passaggi e dei lavaggi dei cassonetti e le tariffe del servizio rifiuti: il piano finanziario viene predisposto da un soggetto terzo, che è il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia; per Bricherasio, è il Consorzio Acea e poi viene approvato dall'ARERA.

Il piano viene predisposto non più a preventivo ma a consuntivo rispetto all'ultimo anno preso a riferimento, per quattro anni, ad esempio sul 2021/2025, l'anno preso a riferimento è il 2020; viene poi fatta una revisione nel periodo intermedio rispetto al quadriennio di riferimento.

Pertanto, per il periodo in esame 2021/2025 vi è, in riferimento l'anno 2023, relativamente al Piano finanziario, che ammonta ad € 635.098,00, uno scostamento rispetto alle entrate che si vanno a distribuire, che sono inferiori, in quanto, rispetto a quanto accadeva in precedenza, non è più prevista l'intera copertura dei costi, in quanto con ARERA ciascun comune deve contribuire in propria parte, perché c'è un limite alla crescita di anno in anno, che è il risultato di una formula con più parametri, che produce un limite alla crescita che per il bacino pinerolese per il 2023 è del 5,1% che significa che l'importo del Piano finanziario può aumentare al massimo fino al 5,1% e quindi al massimo fino all'importo detto sopra. In pratica, il totale delle entrate TARI aumenta del 5,1% su tutto il bacino per il 2023. Per il 2024 la previsione è un aumento di circa il 6,84% e per il 2025 dell'8,59%, in questo modo non diminuisce mai, come studiato il meccanismo.

Precisa che questi dati non hanno nulla a che fare con il vecchio metodo, il cambio al nuovo metodo è avvenuto nel 2021: vi è molta difficoltà ad applicare questo nuovo metodo anche per chi è addetto ai lavori.

Il sindaco prosegue la disamina, citando più nel particolare i dati specifici utilizzati per il calcolo del Piano finanziario, anticipando che non è di facile lettura: spiega che il valore del Piano Finanziario è dovuto oltre che dai costi standard, anche del fattore di sharing, cioè il coefficiente di incidenza relativa ai ricavi relativi alla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (AR) sul totale delle entrate tariffarie massime di parte variabile, che sono oggetto di trattativa tra il gestore e l'ente competente, ossia il consorzio Acea con l'Acea.

Le variazioni sul fattore di sharing fanno variare tutto sensibilmente: significa che gli utili derivanti dalla produzione di energia dai rifiuti, se lasciarli al gestore e in quale percentuale, oppure inserirli nel piano finanziario fanno variare sensibilmente l'asticella. La prima variazione dei fattori di sharing è stata fatta nel 2021 per tutto il quadriennio, si presume che nel periodo intermedio siano ridiscussi.

Il totale del MTR (*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti*) viene suddiviso in 4 parti: parte fissa e parte variabile, rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche. Pesano per il 78% le utenze domestiche rispetto alle non domestiche. L'unica componente della tariffa, la variabile per le utenze domestiche pesa sul numero dei componenti mentre le altre 3 (fissa e variabile per non domestiche e fissa per domestiche) dipendono dalle superfici. Conclude, dopo una succinta ulteriore spiegazione, che l'aumento della parte "che pesa" è sempre dipendente dalle dimensioni, sebbene la differenza si noti prevalentemente sulle utenze domestiche mentre su quelle non domestiche sia leggermente inferiore: questo non significa che i costi per le utenze non domestiche saranno inferiori. Sulle utenze non domestiche molte tipologie avevano delle riduzioni da COVID del 30% negli anni passati.

Terminata la disamina, prendono la parola i sigg.ri Consiglieri.

La cons. CHIAPPERO chiede conferme su quanto è stato poc'anzi detto: si parla di un piano di validità quadriennale elaborato sul 2020, con validità fino al 2025; l'aumento del ruolo TARI, quindi quello che l'ente può chiedere ai cittadini (del 5,1%), nel 2024 può essere lo stesso dell'anno precedente? Poi, commenta, se è previsto un aumento annuale, semplicemente non si vedrà mai una diminuzione, anche se cambia la tipologia di raccolta.

Dopo aver fatto esempi teorici, chiede se si ha qualche dato sulla raccolta differenziata, anche alla luce del nuovo metodo, anche in vista di una eventuale sensibilizzazione dei cittadini a fare più differenziata, visto che c'è stato un aumento di costi.

Il sindaco replica la percentuale di cui sopra è il limite alla crescita per il 2022/2023. Se il piano finanziario, che fissa il tetto massimo, scende, potrebbe venir raggiunto il limite e in quel caso si ferma la crescita. Il motivo della diminuzione sul 2023, è che ci sono stati dei conguagli derivanti dai COI, ossia dei costi che il gestore si sobbarca per il miglioramento del servizio.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il sindaco replica che il dato sulla differenziata esce mensilmente ancorché non certificato perché è annuale; la quota che viene aggiunta è relativa all'auto-compostaggio che viene validata annualmente con delibera regionale. Non ci sono ancora dati sull'auto-compostaggio; Sul 2022 i dati mensili del mese di febbraio era sul 72% circa similare ai mesi precedenti.

Dopo breve dibattito, nel quale l'ass. MERLO dichiara che sono stati richiesti dei sacrifici ai cittadini per continuare la raccolta differenziata e sarebbe utile che i cittadini avessero una piccola gratificazione, tramite riduzione dei costi, visto che il dato è positivo, quindi se il dato è indietro di 4 anni, al termine di quel periodo dovrebbero vedersi riconosciuta una riduzione.

Il cons. VERGNANO A. chiede se ci sia un metodo di calcolo per la percentuale di raccolta differenziata.

Il sindaco replica che in tutti i comuni che hanno fatto il passaggio sul nuovo metodo, in particolare su NONE, l'aumento di percentuale di raccolta differenziata è direttamente dipendente dalla radicale riduzione di rifiuti indifferenziati: non significa che venga tutto conferito nella differenziata ma una parte va conferita altrove e non dunque solo perché è ridotta la quantità di indifferenziata. Dichiara che forse solo quando tutti i comuni saranno passati al nuovo metodo, si potrà avere maggiore contezza del dato. Questo dato attualmente non è rinvenibile: i rifiuti non sono spariti e non sono neanche aumentati gli abbandoni, ma si fa un calcolo sulla base della minore quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.

Dopo breve discussione in merito,

La cons. CHIAPPERO D. chiede lo stato dell'arte della situazione di chi abbandona i rifiuti fuori dal cassonetto: è cambiata?

Il sindaco replica che la sensazione è che sia diminuito anche perché ci sono molte telecamere di controllo e il nuovo sistema di gestione di rifiuti con i nuovi cassonetti impedisce l'abbandono.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita a sua volta dall' IMU (Imposta municipale propria), di natura patrimoniale e da altre due componenti riferite ai servizi che si articolano nella TARI (tassa sui rifiuti) e nella TASI (Tributo per i servizi indivisibili), con disciplina ed autonomia applicativa proprie;

- l'art. 1, commi da 738 a 783 (Legge di Bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di IMU E TASI;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito inoltre che "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.*

36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- l'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della Legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: *“169. Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013:

“683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

- considerato che la norma introdotta dalla conversione in legge del D.L. Milleproroghe – D.L. 228/2021 art. 3 comma 5-quinquies (legge 25.02.2022, n. 15) – ha disposto *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 247 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 26.05.2022 con la quale si è preso atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) ARERA 2022-2025;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- N. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021 approvando il nuovo metodo MTR (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti);

- N. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

- N. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- N. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- N. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- N. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- N. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- N. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato;
- 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- N. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 443/2019 che ha stabilito la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158 e la deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il nuovo metodo tariffario di rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO che con la deliberazione n.363/2021/R/RIF di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) sono stati previsti in particolare:

- *“un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;*
- *un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;*
- *una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento nel periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano”;*

DATO ATTO come sopra citato che la competenza all'elaborazione del relativo Piano Economico Finanziario spetta all'Ente Territorialmente Competente che nel caso del Comune di Bricherasio spetta al Consorzio Acea Pinerolese;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 26.05.2022 avente per oggetto “Preso d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) ARERA 2022-2025 del Comune di Bricherasio predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese e validato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 29 aprile 2022” nella quale si deliberava:

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo M.T.R. 2, ed i relativi allegati sotto elencati:
- Deliberazione AC n. 03 del 29.04.2022 ad oggetto: “*Piano economico finanziario (PEF) anni 2022-2025 per il servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio ACEA Pinerolese. Validazione e determinazioni in merito*”;
- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 MTR ARERA predisposta dal Soggetto Gestore;
- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 MTR ARERA predisposta dal Consorzio quale Ente Territoriale Competente (art.4 Deliberazione ARERA 363/2021);
- Scheda appendice 1 anni 2022-2025 (art. 27 deliberazione ARERA 363/2021);
- Allegato A, contenente i coefficienti/conguagli applicati sul Pef e prospetto riepilogativo MTR-2 contenente le poste contabili relative ai trasferimenti che il Comune dovrà riportare a bilancio per l’anno 2022 e per il pluriennale 2023/2024;

PRECISATO pertanto che, i dati relativi al biennio 2022-2023 sono stati considerati definitivi mentre i dati 2024 e 2025 sono da considerare previsionali e saranno aggiornati dall’Ente territorialmente competente a seguito dell’acquisizione dei dati a consuntivo predisposti dal gestore del servizio e dal Comune negli esercizi successivi;

RILEVATO che dal PEF 2022-2025 per l’anno 2023 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 635.098,59;

CONSIDERATO che il totale dei costi ammessi a tariffa nel rispetto del limite di crescita per l’anno 2023 è pari ad € 612.972,00 (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/DR.F/2021) così suddivisi:

- Costi variabili	€ 378.651,00
- Costi fissi	€ 234.321,00

CONSIDERATO che:

- L’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- L’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- L’art. 13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- L’art. 1 comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 116 del 19.10.2021 a

decorrere dal 01.01.2022, che verrà automaticamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino;

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe, 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 in data odierna di approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione consiliare n. 11 in data odierna avente ad oggetto “Agevolazioni TARI utenze domestiche anno 2023”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che:

- La tariffa deve ricoprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- L'Ente locale, ai sensi dell'art.4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa con criteri razionali;
- Il Comune di Bricherasio, per l'anno 2023, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 78,00% per le utenze domestiche e del 22% per le utenze non domestiche;
- Che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche gli stessi coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche gli stessi coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto e massima connessa alla tipologia di attività), come indicato negli allegati;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, come sostituito dall'art.1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2023;

- 1° RATA (pari al 50% della tariffa 2022) **10/07/2023**
- 2° RATA (tariffa anno 2023 a conguaglio) **11/12/2023**

Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (10/07/2023);

VISTO, altresì, l'art. 13 comma 5-bis, del D.L. 27/01/2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/2022, n. 25 che prevede "In caso di approvazione delle delibere, delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al comma 775 dell'art. 1 della Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) è differito al 30 aprile 2023;

VISTO il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile interessato;

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n. 3 CHIAPPERO VERGNANO FALCO M.

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di richiamare la propria precedente deliberazione n. 17 del 26.05.2022 con la quale si prendeva atto del PEF 2022/2025 validato e trasmesso dal Consorzio Acea Pinerolese in qualità di ente territorialmente competente, elaborato, sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo

periodo regolatorio (MTR-2), e secondo i criteri indicati nella deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF, rilevando che i dati relativi al bilancio 2022-2023 sono stati considerati definitivi mentre i dati relativi 2024/2025 dovevano essere considerati previsionali e sarebbero stati aggiornati dall'Ente territorialmente competente a seguito dell'acquisizione dei dati a consuntivo predisposto dal gestore del servizio e dal Comune negli esercizi successivi;

- 3) Di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche e che le stesse si applicano a decorrere dal 01/01/2023 in forza delle disposizioni in premessa richiamate;
- 4) Di dare atto che alle tariffe di cui all'allegato A), si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA", di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Città Metropolitana di Torino con decreto del Sindaco metropolitano n. 116 del 19.10.2021;
- 5) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2023 dovrà essere effettuato in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze:
1° RATA (pari al 50% della tariffa 2022) **10/07/2023**
2° RATA (tariffa anno 2023 a conguaglio) **11/12/2023**
Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (10/07/2023);
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento:
 - Hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
 - Diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it da effettuare entro il 28 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019.

Inoltre, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n.

Voti favorevoli: n. UNANIMITA'

Voti contrari: n.

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe TARI entro il termine del 30.04.2023.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
FERRARA dott.ssa Alessandra
